

L'indicazione delle parti di un servizio che saranno assunte da ciascuna delle imprese raggruppate deve essere espressa, ai sensi dell'art. 11, II comma, del d.lgs. n. 157/95, solo qualora il raggruppamento sia di tipo verticale, e non pure nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale (caratterizzato cioè da una distribuzione meramente quantitativa delle parti del servizio, nel quale tutte le imprese sono responsabili dell'intero in solido). La validità del richiamato orientamento giurisprudenziale resta ferma nel caso in cui le imprese costituite in A.T.I. orizzontale provvedano esse stesse all'esecuzione delle parti del servizio indicate in sede di dichiarazione ex art. 11, cit., laddove invece, nel caso in cui tali imprese costituiscano soggetti 'di secondo grado' i quali commetteranno la gestione effettiva dell'appalto a proprie partecipanti, si riespande in tutta la sua pienezza l'esigenza per la stazione appaltante di avere adeguata contezza in ordine ai soggetti che effettivamente eseguiranno le lavorazioni (ed alle relative ripartizioni di compiti), anche ai fini delle necessarie verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara d'appalto, nonché in ordine alla regolarità della gestione delle singole imprese sotto il profilo dell'ordine pubblico, quello economico, nonché della moralità.